SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare un eventuale eccezionale esodo delle popolazioni provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che la crisi in atto nel territorio della Repubblica federale di Jugoslavia potrebbe determinare un massiccio afflusso di profughi nel territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare misure straordinarie per fronteggiare con provvedimenti urgenti tale stato di pericolosità;

Ritenuto che per il fatto di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato fino al 30 giugno 1999 lo stato di emergenza nel territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A2397

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 10 marzo 1999.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 - «Attività professionali»;

Vista l'istanza del 17 novembre 1998 della sig.ra Patricia Francisca van den Berg, cittadina olandese, nata a New York il 4 marzo 1958, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Olanda in data 12 marzo 1986, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che la sig.ra Patricia Francisca van den Berg risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 2 dicembre 1998, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza la sig.ra Patricia Francisca van den Berg ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il compimento di un tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Lazio;

Vista la nota n. 412 del 12 febbraio 1999, con cui la regione Lazio ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Patricia Francisca van den Berg nata a New York il 4 marzo 1958, cittadina olandese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 10 marzo 1999

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Condizioni di svolgimento del tirocinio di adattamento nell'esercizio dell'attività di guida turistica ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994 da parte della sig.ra Patricia Francisca van den Berg.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Patricia Francisca van den Berg, nata a New York il 4 marzo 1958 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue olandese, inglese, francese, tedesco e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali, dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia e per le lingue richieste dall'interessata, che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla regione Lazio la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Lazio.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla regione Lazio (assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo, del turismo e dello sport - settore 52 - ufficio 3, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la regione Lazio rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 6, 7 e il comma 2 della legge regionale n. 80/1995).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme di cui alla legge regionale n. 50/1985 ed è soggetto alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione comunale.

99A2268

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 111.653.400 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1175 del 26 novembre 1991, concernente un finanziamento al comune di Venezia di L. 4.268.000.000 per interventi su opere pubbliche e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dalle calamità naturali del febbraio e agosto 1986. (Ordinanza n. 2964).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordi-

namento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1175 del 26 novembre 1991, con il quale è stata disposta l'erogazione al comune di Venezia della somma complessiva di L. 4.268.000.000 per interventi su opere pubbliche e per la ripresa delle attività produttive danneggiate dalle calamità naturali del febbraio e agosto 1986;

Vista la nota prot. n. 10716/98 del 14 luglio 1998, con la quale il comune di Venezia dichiara ultimati gli interventi con un'economia di L. 111.653.400 a valere sulla predetta somma di L. 4.268.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 111.653.400 erogata al comune di Venezia con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1175 del 26 novembre 1991.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A2331

ORDINANZA 23 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 32.458.600 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 919 del 28 ottobre 1989, concernente un finanziamento al comune di Venezia di L. 2.832.000.000 per interventi di ripristino di edifici civili danneggiati da calamità naturali e della somma di L. 2.806.130 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991, concernente ulteriori finanziamenti per parziali completamenti di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lozzo di Cadore. (Ordinanza n. 2965).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 919 del 28 ottobre 1989, con il quale è stata disposta l'erogazione al comune di Venezia della somma complessiva di L. 2.832.000.000 per l'attuazione degli interventi di ripristino di edifici danneggiati da calamità naturali;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991, con il quale è stata disposta l'erogazione al comune di Lozzo di Cadore della somma complessiva di

L. 1.500.000.000 per la prosecuzione degli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Viste le note n. 10716/98 del 14 luglio 1998 con la quale il comune di Venezia dichiara ultimati gli interventi con un'economia di L. 32.458.600 a valere sulla predetta somma di L. 2.832.000.000 e n. 4197 del 24 luglio 1998, con la quale il comune di Lozzo di Cadore dichiara i lavori ultimati e collaudati con un'economia di L. 2.806.130 a valere sulla predetta somma di L. 1.500.000.000;

Considerato che la somma di L. 32.458.600 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 e la somma di L. 2.806.130 risulta tuttora disponibile sul capitolo 7588, entrambi del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate la somma di L. 32.458.600 erogata al comune di Venezia con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 919 del 28 ottobre 1989 e la somma di L. 2.806.130 erogata al comune di Lozzo di Cadore con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 476 del 12 aprile 1991.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A2332

ORDINANZA 23 marzo 1999.

Revoca della somma di L. 103.000.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 559 del 13 aprile 1988, concernente l'assegnazione al comune di Chioggia della somma di L. 3.500.000.000 per interventi di ripristino su edifici comunali danneggiati da calamità naturali. (Ordinanza n. 2966).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelle relative all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertiti, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 559 del 13 aprile 1988, con il quale è stata disposta l'erogazione al comune di Chioggia della somma complessiva di L. 3.500.000.000 per l'attuazione degli interventi di ripristino di edifici comunali danneggiati da calamità naturali;

Vista la nota n. 47379 del 3 agosto 1998, con la quale il comune di Chioggia dichiara un importo disponibile di L. 103.000.000 per lavori collaudati a valere sulla predetta somma di L. 1.500.000.000;

Considerato che tale somma risulta tuttora disponibile sul capitolo 7591 del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 103.000.000 erogata al comune di Chioggia con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 559 del 13 aprile 1988.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

99A2333

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 gennaio 1999, n. 76.

Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in particolare l'articolo 4, comma 4;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzine prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari in data 3 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 gennaio 1999;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalità e i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti.

Art. 2.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

benzina: qualunque distillato di petrolio corrispondente ai seguenti codici doganali: NC27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036;

pompa di distribuzione o distributore: apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina. Può essere dotato di idonea unità di pompaggio in grado di aspirare da serbatoi di stoccaggio, oppure può essere collegato ad un sistema di pompaggio centralizzato. Se inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, deve essere dotato di idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantità erogate; il distributore, inserito in un impianto di distribuzione di carburanti privato, può essere sprovvisto di detti dispositivi;

dispositivi di recupero dei vapori o sistema di recupero dei vapori - fase II: insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di procedure e di dispositivi, di seguito indicato più brevemente come sistema di recupero dei vapori, comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, nonché tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza ed efficienza;

impianto preesistente di distribuzione di carburanti; installazione in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997;

erogato: il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997.

Art. 3.

1. Entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni relative ad un numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti superiore a cinque, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi all'articolo 5, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari. In ogni caso entro la stessa data i titolari di cui sopra devono dotare almeno la metà dei loro impianti preesistenti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, di dispositivi di recupero dei vapori per le pompe di distribuzione delle benzine.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, entro il 30 settembre 1999 i soggetti di cui al comma 1, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori

conformi all'articolo 5, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 settembre 1999 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1 devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.

4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.

5. A decorrere dalla data di adeguamento, indicata al comma 1, deve essere conservata presso il singolo impianto di distribuzione dei carburanti e messa disposizione dell'autorità competente una autocertificazione del titolare dell'autorizzazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi nonché la data prevista per l'adeguamento a quanto ivi prescritto.

Art. 4.

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, devono trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti secondo la tempistica ed i criteri di cui all'articolo 3. Il piano si ritiene approvato ove entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari di autorizzazioni.

2. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 deve riportare il numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti nonché l'erogato totale e specificare per ognuno di detti impianti, suddivisi su base provinciale nonchè, nel caso dei comuni individuati nell'allegato 1, su base comunale: la data del rilascio della autorizzazione, l'ubicazione, l'erogato, lo stato di adeguamento alla data del 3 dicembre 1997 nonché la data prevista per l'adeguamento.

3. Possono essere apportate modifiche al piano di adeguamento di cui al comma 1, fermi restando i termini temporali e i criteri previsti all'articolo 3. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai Ministeri indicati al comma 1.

4. I titolari di autorizzazioni che non presentino il piano di cui al comma 1 nei termini ivi previsti devono adeguare tutti i loro impianti entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

1. I sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1996, n. 156.

2. Ai fini dell'installazione dei sistemi di recupero dei vapori negli impianti di distribuzione dei carburanti si applica quanto previsto all'articolo 5 del decreto di cui al comma 1.

3. Le procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori a carico dell'esercente dell'impianto di distribuzione dei carburanti sono quelle individuate all'articolo 6 del decreto di cui al comma 1.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 gennaio 1999

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 13

ALLEGATO 1

ELENCO DEI COMUNI CUI SI APPLICANO
LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 3 DELL'ARTICOLO 3

Il seguente elenco si riferisce ai comuni italiani che, secondo il 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 1991, hanno un numero di abitanti pari o superiore a 150. 000:

1) Bari

2) Bologna

3) Brescia

4) Cagliari

5) Catania

6) Firenze

7) Foggia

8) Genova

9) Livorno

10) Messina

11) Milano

12) Modena

13) Napoli

14) Padova

15) Palermo

16) Parma

17) Prato

18) Reggio Calabria

19) Roma

20) Salerno

21) Taranto

22) Torino

23) Trieste

24) Venezia

25) Verona

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413 (Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene), è il seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto è emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema».

— L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 413 del 1997 è riportato nella note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, citato nelle premesse, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di recupero non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata su prototipo. Sino alla emanazione di un specifica regola tecnica, da parte degli organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve essere determinata con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero con altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi interrati.

2. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata da un laboratorio italiano accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 45002. L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori è rilasciata dal Ministero dell'interno. La domanda di omologazione è presentata al Ministero dell'interno dal fabbricante. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria alla indentificazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e viene richiesta la certificazione di prova di cui al precedente comma 1. L'omologazione del Ministero dell'interno riguarda altresì la rispondenza del dispositivo stesso alla sicurezza antincendi secondo il decreto ministeriale 31 luglio 1934.

3. I dispositivi legalmente riconosciuti nei Paesi appartenenti all'Unione europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente comma 1, possono essere commercializzati in Italia, per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. A tal fine, dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno, corredata della documentazione necessaria alla indentificazione del materiale e delle relative certificazioni di prova rilasciate o riconosciute dalle competenti autorità. Documentazione e certificazioni dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana. Gli stessi dispositivi dovranno comunque essere preventivamente sottoposti alla verifica della rispondenza alla sicurezza antincendi secondo il decreto ministeriale 31 luglio 1934 presso il laboratorio di macchine e termotecnica del centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno.

4. Il Ministero dell'ambiente procederà, tramite conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o fornire interpretazioni sull'applicazione del presente decreto nonché a procedere all'aggiornamento dello stesso in relazione a specifiche necessità o all'evoluzione della tecnica».

«Art. 4. — 1. In attesa di una normativa tecnica specifica, i requisiti tecnici di installazione e di costruzione dei sistemi di recupero dei vapori sono indicati nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Le modalità di prova dei dispositivi di recupero dei vapori, ai fini delle approvazioni di tipo di competenza del Ministero dell'interno, sono indicati nell'allegato *B* al presente decreto».

99G0130

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° dicembre 1998, n. **515.**

Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 24 febbraio 1982;

Visto il decreto minitenale 29 maggio 1992 recante norme per la disciplina della pesca dei mollusch bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 con il quale è stato adottato il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997 - supplemento ordinario;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il parere favorevole reso all'unanimità dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 15 luglio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione n. 602031 del 2 novembre 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

Visto il nulla osta n. DAGL1/1.1.4/31890/4.10.76 del 19 novembre 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ulteriore iter del provvedimento;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1 Il Ministero per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare, può affidare ai consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 in premessa citato, la gestione di tale tipo di pesca, con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto.

2. La gestione della pesca dei molluschi bivalvi è conferita, su richiesta unitaria delle associazioni nazionali di categoria della pesca, al consorzio di cui al comma 1, che comprenda, alla data della domanda, tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75% delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con l'attrezzo denominato draga idraulica. La gestione della pesca è revocata, sentite le associazioni predette, al consorzio cui aderiscano un numero inferiore al 50% delle imprese suddette.

3. Le associazioni di cui al comma 2 presentano al Ministero per le politiche agricole la richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto, allegando la delibera dell'organo direttivo del consorzio.

Art. 2.

1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in materia, propone al Ministero per le politiche agricole misure tecniche concernenti:

a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;

b) l'uso degli attrezzi consentiti;

c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività;

d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati;

e) costituzione di aree di ripopolamento;

f) criteri per l'assegnazione, a partire dal 1° gennaio 2009, di nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni comunque disponibili, nonché per la riduzione delle autorizzazioni in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili;

g) le altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione razionale delle risorse.

2. Il consorzio, nei limiti previsti dalla vigente disciplina in materia, comunica alla capitaneria di porto competente per territorio le violazioni accertate e propone le sanzioni per i soci che abbiano violato le norme in materia.

3. Il consorzio propone le misure di gestione di cui al comma 1 al direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, che, per quanto riguarda quelle di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* e *g),* le emana entro sette giorni dal ricevimento; limitatamente alle misure previste dalla lettera *g),* ove ritenga necessario approfondire la proposta, il direttore acquisisce il parere del Comitato

nazionale di cui all'articolo 3 della legge n. 41/1982. Le misure tecniche diventano esecutive nei confronti di tutti i soggetti abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi nell'area di competenza del consorzio dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Al fine di garantire la gestione razionale delle risorse anche a mezzo del monitoraggio della relativa attività, il consorzio può prevedere che le misure previste dal comma 1 si applichino solo nei confronti degli aderenti al consorzio medesimo.

Art. 3.

1. Il consorzio, nell'ambito territoriale del consorzio medesimo, esercita, in aggiunta alle forze di polizia cui compete per legge, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di pesca dei molluschi bivalvi anche ai punti di sbarco.

2. Alle persone incaricate dal consorzio della vigilanza è attribuita, secondo le modalità previste dalla vente normativa, la qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso.

Art. 4.

1. Ai fini della gestione razionale degli stock di molluschi bivalvi, avuto anche riguardo alle consolidate pratiche di pesca, due o più consorzi operanti in compartimenti contigui, possono richiedere al Ministero per le politiche agricole la gestione sperimentale, per periodi non inferiori ad un anno, nelle aree di loro competenza.

2. Il Ministero per le politiche agricole, su parere conforme del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, dispone in ordine alle modalità di gestione e controllo dell'attività, nonché agli organi della sperimentazione sovracompartimentale. Al termine del periodo suddetto, il Ministero, con la procedura prevista dal presente comma, dispone in ordine all'eventuale prosecuzione della sperimentazione, adottando i relativi provvedimenti.

3. Il Ministero per le politiche agricole, sentite le associazioni nazionali di cui all'articolo 1, può revocare l'affidamento della gestione dei molluschi bivalvi al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi previsti dal presente decreto.

4. La disciplina recata dal presente articolo non si applica alle gestioni sperimentali di carattere sovracompartimentale in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, in premessa citato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982, citata nelle premesse del presente decreto:

«Art. 3 *(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare).* — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art.1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare": a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al settimo.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato».

99G0131

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 1999.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Trofeo Valle di Fiemme, della Maratona di Roma e del Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola - manifestazione 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1998;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Trofeo Valle di Fiemme, della Maratona di Roma e del Gran Premio F.1 di S. Marino-Imola - manifestazione 1999 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro del finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Trofeo Valle di Fiemme, della Maratona di Roma e del Gran Premio di F.1 di S. Marino-Imola - manifestazione 1999, con inizio il 28 febbraio 1999, si concluderà il 2 maggio 1999.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti venti serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Trofeo Valle di Fiemme, della Maratona di Roma e del Gran Premio di F.1 di S. Marino-Imola - manifestazione 1999, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 27 aprile 1999.

I biglietti invenduti, annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, entro le ore 15 di giovedì 29 aprile 1999.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 2 maggio 1999 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 2 maggio 1999 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con il cavallo vincitore del Gran Premio di Agnano, con il vincitore della gara di slalom gigante 1° Trofeo Val di Fiemme, con l'atleta vincitore della «Maratona della Città di Roma» e con la vettura vincitrice del «Gran Premio F.1 di S. Marino-Imola».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al cavallo vincitore del Gran Premio di Agnano, al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della gara di slalom gigante «Trofeo Val di Fiemme»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta vincitore della Maratona della Città di Roma ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura vincitrice del «Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più cavalli nella classifica del Gran Premio di Agnano, si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più atleti e di più vetture per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale degli atleti e delle vetture giudicate *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati agli atleti ed alle vetture in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli, agli atleti ed alle vetture partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti ai cavalli, agli atleti ed alle vetture eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

La dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detta funzionaria, in caso di impedimento, sarà sostituita dalla dott.ssa Carmela Maresca o dal dott. Antonio Salimbene, entrambi consiglieri amministrativi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 13

99A2334

DECRETO 11 marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttore regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 9 marzo 1999, dalle ore 11 alle ore 12,30, dovuto alla partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 9 marzo 1999, dalle ore 11 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 marzo 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A2269

DECRETO 23 marzo 1999.

Abolizione dell'obbligo del non riscosso come riscosso, per i concessionari del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legisaltivo 22 febbraio 1999, n. 37, e definizione dei rapporti contabili pendenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 37 del 1998 che, ai commi 1 e 2, rispettivamente, abroga sia l'art. 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sia ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione l'obbligo del non riscosso come riscosso ed esonera i concessionari stessi dall'obbligo di effettuare i versamenti i cui termini scadono successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 37 del 1999 in conseguenza di ruoli affidati in carico prima della stessa entrata in vigore del decreto legislativo n. 37 del 1999;

Visto il comma 3 del citato art. 2 che, per la individuazione delle modalità di definizione dei rapporti contabili pendenti, rinvia ad un decreto del Ministero delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti gli articoli 11 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. I ruoli affidati in carico, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, ai concessionari del servizio di riscossione anteriormente al 26 febbraio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, i cui importi dovevano essere anticipati, in tutto o in parte, successivamente alla predetta data, sono rettificati, per le somme relative a decimi o rate ancora da scadere, in ruoli senza obbligo del non riscosso come riscosso, con provvedimento degli uffici del Ministero delle finanze incaricati del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio. La rettifica del carico avviene, sulla base dei dati forniti dalle Ragionerie provinciali dello Stato, tenendo conto del carico originariamente iscritto a ruolo, senza considerare le somme inerenti i provvedimenti di sospensione, dilazione o sgravio provvisorio.

2. Per gli importi oggetto di sospensione, dilazione o sgravio provvisorio, concernenti ruoli emessi con l'obbligo del non riscosso come riscosso relativamente ai quali, al 26 febbraio 1999, sono scaduti i termini di versamento di tutti i decimi da anticipare, gli uffici del Ministero delle finanze incaricati del servizio contabile in materia di entrate e patrimonio procedono alla rettifica con distinto provvedimento.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono adottati, per ciascun concessionario, cumulativamente, per ciascuna scadenza di rata, per capitolo articolo e per competenza e residui, con riferimento a tutti gli importi da rettificare. Essi sono notificati al concessionario e comunicati alla competente Ragioneria provinciale dello Stato.

4. Per i provvedimenti relativi all'importo dei crediti vigenti o alle rate completamente scadute ma in parte non versate, si assume come scadenza la data del 10 febbraio 1999. Gli stessi vengono emessi in conto residui.

Art. 2.

1. A decorrere dal 26 febbraio 1999, i versamenti in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari sono effettuati secondo le modalità stabilite dall'art. 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Ai fini dell'individuazione del termine di versamento in tesoreria, le somme, relative a ruoli con obbligo affidati in carico precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 37 del 1999, ed incassate fino a tale data, si considerano riscosse il 26 febbraio 1999. Il riversamento delle stesse è effettuato al netto degli importi già versati per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso.

3. Gli interessi di mora riscossi a fronte di ruoli affidati in carico con obbligo spettano ai concessionari proporzionalmente alle somme anticipate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

99A2335

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 marzo 1999.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia in data 18 febbraio 1997, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 11 dicembre 1998, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia è autorizato ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Viganò prof. Mario, professore ordinario di cardiochirurgia, direttore della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Forni prof. Eugenio, professore ordinario di chirurgia generale, direttore della scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Pavia;

D'Armini dott. Andrea Maria, dirigente medico di primo livello - fascia B, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Gaeta dott. Roberto, dirigente medico di primo livello - fascia A, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Goggi dott. Claudio, dirigente medico di primo livello - fascia A, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Grande dott. Antonino, dirigente medico di primo livello - fascia A, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Maselli dott. Daniele, dirigente medico di primo livello - fascia B, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Minzioni dott. Gaetano, dirigente medico di primo livello - fascia A, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Pagani dott. Francesco, dirigente medico di primo livello - fascia A, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Pederzolli dott. Carlo, dirigente medico di primo livello - fascia B, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Ragni dott. Temistocle, dirigente medico di primo livello - fascia A, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Ressia dott.ssa Laura, dirigente medico di primo livello - fascia B, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Rinaldi dott. Mauro, ricercatore universitario in cardio chirurgia presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Spreafico dott. Patrizio, dirigente medico di primo livello - fascia A, presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia;

Volpato prof. Gino, professore associato di chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Pavia - I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 6.

Il commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. policlinico «San Matteo» di Pavia, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A2294

DECRETO 9 marzo 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 9 agosto 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 1996 con il quale l'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino è stata autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino in data 20 novembre 1998, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidene della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere, a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Art. 1.

L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 9 agosto 1996, i seguenti sanitari:

Campi dott. Massimo, dirigente medico di primo livello, presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Cocchis dott.ssa Donatella, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Giacardi dott. Aldo, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Reggio dott. Dario, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino;

Romagnoli dott. Renato, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale «C» - Centro trapianti di fegato dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A2295

DECRETO 26 marzo 1999.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario «Rhinobovin Marker attenuato», «Bayovac Ibr - Marker Vivum».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la segnalazione di «allerta rapida» effettuata dalle competenti autorità dei Paesi Bassi in data 9 marzo 1999, in cui si comunicava che i vaccini in questione risultavano contaminati da un ceppo virulento di BVD (Diarrea virale del bovino);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei suddetti medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni richiamate nelle premesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione immunologica sottoelencati in tutte le loro confezioni:

RHINOBOVIN MARKER ATTENUATO (vaccino attenuato per la profilassi della rinotracheite infettiva «IBR» del bovino):

ditta Hoechst Roussel Vet - GmbH - Wiesbaden (Germania) (rappresentata in Italia da Hoechst Roussel Vet S.r.l. - Milano);

flacone da 10 dosi, A.I.C. n. 102186018;

flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 102180020.

BAYOVAC IBR - MARKER VIVUM (vaccino vivo contro la rinotracheite infettiva dei bovini):

ditta Bayer AG di Levericusen (rappresentata in Italia da Bayer S.p.a. di Milano);

flacone da 10 dosi, A.I.C. n. 100401013;

flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 100401025.

Art. 2.

È vietata la somministrazione agli animali (bovini) dei medicinali indicati all'art. 1.

Art. 3.

I medicinali veterinari di cui trattasi, non possono essere più venduti e le società titolari sono tenute a ritirare le confezioni già immesse nel circuito commerciale.

Il presente decreto ha efficacia immediata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1999

p. *Il direttore generale:* CONTI

99A2398

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 17 marzo 1999.

Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 13/A - Chimica e tecnologie chimiche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Bresseleers Catharina e la relativa documentazione allegata;

Considerato che i titoli belga «Licentiaat in de wetenschappen, groep scheikunde» viene rilasciato in data 23 settembre 1975 dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Istituto universitario di Anversa;

Considerato che la sig.ra Bresseleers Catharina ha conseguito il titolo «Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs» in data 26 ottobre 1976 presso l'Istituto universitario di Anversa, e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 19 maggio 1998 dal console d'Italia in Anversa che certificano il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessata in Belgio;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal certificato rilasciato dal preside del Liceo scientifico statale «Albert Einstein» di Piove di Sacco (Padova);

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 febbraio 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dalla sig.ra Bresseleers Catharina, nata a Morstel (Belgio) il 24 marzo 1952, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 13/A - Chimica e tecnologie chimiche.

Roma, 17 marzo 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A2399

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 20», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 38 e 39 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste le risoluzioni MSC 48 (66) e MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 117/1996 del 20 maggio 1996 ed il decreto ministeriale n. 45/1997 del 16 luglio 1997 con i quali veniva già dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 20»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 5 gennaio 1999, della società Eurovilnil S.p.a., con sede legale a Grosseto, via Genova 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 20» fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le seguenti modifiche:

Sostituzione della testina e valvola di azionamento Thanner DK 88 con la nuova testina e valvola tipo DK 94;

Sostituzione delle valvole di non ritorno con le valvole tipo Thanner MK3;

Sostituzione delle valvole di sovrapressione tipo A3 con le valvole tipo OT 65 della Thanner;

Sostituzione dei tubi di gonfiamento con il tipo BS 1250210 della Thanner;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-77-TA in data 23 dicembre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 20», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le modifiche sopracitate.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 20»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 20 persone;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 36 m;

pacco dotazioni previsto: tipo A;

numero e data del decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 20»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 20 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2275

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 20 dl», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 38 e 39 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste e risoluzioni MSC 48 (66) e MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 119/1996 del 20 maggio 1996 ed il decreto ministeriale n. 45/1997 del 16 luglio 1997 con i quali veniva già dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 20 DL»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 5 gennaio 1999, della società Eurovilnil S.p.a., con sede legale a Grosseto, via Genova 3, intesa ad ottenere la dichiarazione «tipo approvato» per la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 20 DL» fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le seguenti modifiche:

Sostituzione della testina e valvola di azionamento Thanner DK 88 con la nuova testina e valvola tipo DK 94;

Sostituzione delle valvole di non ritorno con le valvole tipo Thanner MK3;

Sostituzione delle valvole di sovrapressione tipo A3 con le valvole tipo OT 65 della Thanner;

Sostituzione dei tubi di gonfiamento con il tipo BS 1250210 della Thanner;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-77-TA in data 23 dicembre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 20 DL», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le modifiche sopracitate.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 20 DL»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 20 persone;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 36 m;

pacco dotazioni previsto: tipo A;

numero e data del decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 20 DL»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 20 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2276

DECRETO 1° marzo 1999.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 16», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 38 e 39 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74 (83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Viste e risoluzioni MSC 48 (66) e MSC 47 (66) del 4 giugno 1996;

Visti il decreto ministeriale n. 121/1996 del 20 maggio 1996 ed il decreto ministeriale n. 45/1997 del 16 luglio 1997 con i quali veniva già dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 16»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 5 gennaio 1999, della Società Eurovilnil S.p.a., con sede legale a Grosseto, via Genova 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 16» fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le seguenti modifiche:

Sostituzione della testina e valvola di azionamento Thanner DK 88 con la nuova testina e valvola tipo DK 94;

Sostituzione delle valvole di non ritorno con le valvole tipo Thanner MK3;

Sostituzione delle valvole di sovrapressione tipo A3 con le valvole tipo OT 65 della Thanner;

Sostituzione dei tubi di gonfiamento con il tipo BS 1250210 della Thanner;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-77-TA in data 23 dicembre 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio sia gonfiabile che ammainabile denominata «Surviva 16», fabbricata dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, alla quale sono state apportate le modifiche sopracitate.

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

Contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 16»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 16 persone;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 36 m;

pacco dotazioni previsto: tipo A;

numero e data del decreto d'approvazione.

Zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «Surviva 16»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 16 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1999

Il comandante generale: FERRARO

99A2277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bienno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo la strada di accesso alla località Sesa-Campolungo-Valdajone e Limen, da parte della stessa amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/41501).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 4 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Bienno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico forestale lungo la strada di accesso alla località Sesa-Campolungo-Valdajone e Limen;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bienno (Brescia), foglio n. 17, mappale n. 1810, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo la strada di accesso alla località Sesa-Campolungo-Valdajone e Limen, da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2112

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un fabbricato rurale, sistemazione strada agricola, allacciamento acquedotto comunale e Enel, sistemazione piazzali, scarico acque fognarie e recupero baitello esistente in località Mortirolo da parte dei signori Melotti Guido Teodoro e Pietroboni Marianna. (Deliberazione n. VI/41502).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 17 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Melotti Guido Teodoro e Pietroboni Marianna per la sistemazione fabbricato rurale, sistemazione strada agricola, allacciamento acquedotto comunale e Enel, sistemazione piazzali, scarico acque fognarie e recupero baitello esistente in località Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 5, mappali numeri 9, 15, 16, 174, 10/1, 10/2, 10/3, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione fabbricato rurale, sistemazione strada agricola, allacciamento acquedotto comunale e Enel, sistemazione piazzali, scarico acque fognarie e recupero baitello esistente in località Mortirolo da parte dei signori Melotti Guido Teodoro e Pietroboni Marianna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Prai da parte della ditta Robustelli Test Adele. (Deliberazione n. VI/41503).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza della ditta Robustelli Test Adele di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di impianto idroelettrico di Prai in comune di Grosotto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431,

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 42, mappali numeri 282, 308, 309, 310, 314, 372, 417, foglio n. 43, mappale n. 428, foglio n. 45, mappali numeri 8, 9, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 195, 199, 250, 254, 255, 256, 349, 415, 416, 417, 458, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; per la realizzazione di impianto idroelettrico di Prai da parte della ditta Robustelli Test Adele;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 febbraio 1999

Il segretario: SALA

99A2114

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 19 febbraio 1999, n. 4.

Validazione impianti di rendering.

Agli assessorati regionali alla Sanità Servizi veterinari

Con nota n. 600.8/508/2729 del 4 agosto 1998 è stato trasmesso a codesti assessorati il resoconto dell'ispezione comunitaria svoltasi dal 6 al 10 ottobre 1997 per la verifica dell'applicazione della decisione 96/449/CE, relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme.

Fra le osservazioni esposte, viene rilevato che questo Ministero non ha provveduto a fornire linee guida uniformemente valide su tutto il territorio nazionale per il riconoscimento degli impianti nonché per la validazione dei sistemi previsti per il trattamento a pressione dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 508/1992.

Com'è noto, il Comitato scientifico veterinario aveva predisposto un documento che pur non essendo stato ufficializzato dai competenti servizi della commissione ha costituito l'unica base scientifica per la validazione degli impianti in applicazione della decisione 94/382/CEE, abrogata con la decisione 96/449/CE.

Il sopracitato documento del Comitato scientifico veterinario stato trasmesso a codesti assessorati con nota n. 600.2/vet/508/930 del 12 agosto 1997 ai fini della conseguente validazione degli impianti già autorizzati o da autorizzare.

Purtroppo, fino ad oggi, come è stato verificato durante le ispezioni ministeriali e comunitarie, non è stata data sufficiente applicazione alle modalità di validazione degli impianti secondo le procedure indicate nel documento del Comitato scientifico veterinario ponendo il nostro Paese in una situazione di debolezza nei confronti della commissione e degli altri partners comunitari.

Il Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, con la collaborazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - Dipartimento igiene del lavoro, ha elaborato allegato in cui vengono riportati gli elementi utili per la validazione degli impianti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 508/1992, che operano ai sensi della decisione 96/449/CE.

Per quanto sopra esposto si invitano codesti assessorati a voler dare riscontro dell'avvenuta validazione tramite l'invio dell'unito modello debitamente compilato a questo Dipartimento entro sessanta giorni dalla data odierna, e richiedendo, ove sia necessario, l'intervento dei Dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO I

MODELLO DI VALIDAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHE OPERANO AI SENSI DELLA DECISIONE 96/449/CE

Regione..
ASL..

Ditta..
Sede dello stabilimento...

Le procedure di validazione terranno conto delle seguenti indicazioni:

La trasformazione avviene con sistema continuo ( )
con sistema discontinuo ( )

1) descrizione del processo, con un diagramma del flusso di trasformazione, che indichi i punti critici di controllo ed i parametri da misurare (allegare breve relazione tecnica)

2) identificazione dei seguenti punti critici di controllo:

a) dimensione del pezzo mm........ max 50 mm (si) (no)
Sia che la trasformazione avvenga con processo continuo o discontinuo, la dimensione del pezzo è definita dal foro del tritacarne o dalla distanza dei coltelli del frangiossa

b) temperatura superiore a 133° (si) (no)
La temperatura va rilevata in tempo reale e monitorata in permanenza con un sensore specifico

c) periodo di tempo 20 minuti senza interruzione (si) (no)
Il periodo di lavorazione dev'essere rilevato dai diagrammi tempo/temperatura e tempo/pressione, registrati su un unico foglio

d) pressione assoluta 3 bar (si) (no)
La pressione va rilevata in tempo reale e monitorata in permanenza con un manometro

e) afflusso del materiale (solo per il sistema continuo) kg/min..........................

3) accertamento della regolarità dei componenti dell'impianto sottoposti ad omologazione tramite l'acquisizione di copie della documentazione ISPESL

La misura del tempo minimo di transito all'interno della sezione di un sistema continuo dove la temperatura e la pressione siano conformi a quanto indicato dalla decisione 96/449/CE deve essere effettuata sotto la supervisione delle Autorità sanitarie competenti utilizzando marcatori insolubili, es. biossido di manganese, o un metodo che offra garanzie equivalenti.
Il controllo dell'afflusso del materiale dev'essere misurato durante il test di validazione in relazione ad un parametro misurabile in continuo, es.
* rivoluzioni a giro di vite per minuto oppure
* potenza elettrica (amperaggio ad un dato voltaggio) oppure
* velocità di evaporazione/condensazione oppure
* numero dei giri della pompa per unità di tempo

La strumentazione deve essere tarata almeno una volta l'anno.
Le procedure di validazione saranno ripetute quando saranno considerate necessarie dalle Autorità competenti e, in ogni caso, ogni volta che viene fatta una modifica significativa al processo, es. modifica dei macchinari.

Data di convalida...

Veterinario Ufficiale
e relativa qualifica
....

99A2296

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Riga il 21 maggio 1997.

Il giorno 2 marzo 1999 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Riga il 21 maggio 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 dicembre 1998, n. 480, pubblicata nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1999.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 2 marzo 1999.

99A2300

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Talca (Cile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Leonardo Italo Russo Colucci, vice console onorario in Talca (Cile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

3. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il Ministro: DINI

99A2301

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Cuenca (Ecuador)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Cuenca (Ecuador) è soppressa.

Il presente decreto verrà pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1999

Il Ministro: DINI

99A2302

Rilascio di exequatur

In data 11 marzo 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Brahim Riahi, console della Repubblica tunisina a Napoli.

99A2303

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 marzo 1999

Dollaro USA	1,0815
Yen giapponese	128,93
Dracma greca	323,00
Corona danese	7,4318
Corona svedese	8,9500
Sterlina	0,66500
Corona norvegese	8,3760
Corona ceca	38,355
Lira cipriota	0,57934
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,90
Zloty polacco	4,2763
Tallero sloveno	190,5581
Franco svizzero	1,5965
Dollaro canadese	1,6281
Dollaro australiano	1,6998
Dollaro neozelandese	2,0138
Rand sudafricano	6,7080

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

99A2431

Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

Il Direttore generale del Tesoro, visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale stabilisce che «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del Ribor con l'Euribor quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Considerato opportuno utilizzare quali parametri finanziari il tasso lettera per operazioni di Interest Rate Swap in Euro verso Euribor e l'Euribor;

Considerate altresì le attuali condizioni di mercato;

Comunica che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione il costo globale annuo dei mutui da stipulare di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire con onere a carico dello Stato, non può essere superiore a quello di seguito indicato:

SCADENZA MUTUI	MUTUI A TASSO FISSO	MUTUI A TASSO VARIABILE
Fino a 10 anni	tasso Swap a 7 anni + 0,20%	Euribor a 6 mesi + 0,20%
Fino a 15 anni	tasso Swap a 10 anni + 0,25%	Euribor a 6 mesi + 0,25%
Oltre 15 anni	tasso Swap a 12 anni + 0,30%	Euribor a 6 mesi + 0,30%

Il tasso Euribor applicabile ai mutui è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. I tassi Swap sono i tassi lettera verso Euribor rilevati alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto.

L'Euribor è riportato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate; i tassi swap sono riportati alla pagina TTST1 del circuito Reuters.

99A2400

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni concernente l'accordo di collaborazione tra il Ministero e l'Autorità suddetti. (Accordo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 73, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 6), dove è scritto: «... dei criteri di definizione di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;», leggasi: «... dei criteri di definizione *dei piani* di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;».

99A2336

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate *arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035